Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 aprile 2020, n. 20

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: svolgimento in forma amatoriale di attività forestali.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni",* nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO che il sopra citato DPCM 10 aprile 2020 conferma che sono consentite le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari (art. 2 comma 5) e introduce fra le attività consentite la silvicoltura e l'utilizzo di aree forestali;
PRESO ATTO, inoltre, che sulla base dello stesso DPCM 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (art. 1 lett. a);
CONSIDERATO che, oltre alle attività agricole, anche il taglio del bosco è in molti casi svolto a livello amatoriale con destinazione dei prodotti, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;
RITENUTO che, soprattutto in questo periodo dell'anno, lo spostamento dalla propria abitazione per lo svolgimento delle attività forestali può essere giustificato facendolo rientrare

nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell'anno di alcune pratiche forestali indifferibili può compromettere la produzione, oltre a poter determinare ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei terreni forestali;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 le attività forestali sono state sospese e che quindi è necessario consentire il completamento degli interventi nei boschi posti ad una quota compresa fra cinquecento e mille metri di altitudine per i quali il termine fissato dall'art. 24 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 è attualmente fissato al 22 aprile 2020, a seguito della proroga approvata dall'Agenzia forestale regionale con disposizione dell'11 aprile 2020, mentre per i boschi posti a quota superiore a mille metri di altitudine il termine fissato dalla stessa disposizione della Agenzia forestale regionale è il 7 maggio 2020;

RITENUTO opportuno prevedere, in via precauzionale, che lo spostamento all'interno del proprio comune o verso il comune limitrofo, giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, possa essere consentito esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:

a) garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine, chirurgiche o FFP2 o FFP3;
b) evitando l'uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell'esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
c) lo spostamento avvenga per non più di una volta al giorno e da massimo due componenti del nucleo familiare;

DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. 619 del 27.02.2020 la Presidente della Regione Umbria è stata nominata soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

D I S P O N E

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, nel territorio regionale lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare è consentito esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID–19 e comunque alle seguenti condizioni:

a) garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine, chirurgiche o FFP2 o FFP3;

Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

b) evitando l'uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell'esecuzione delle operazioni con appositi DPI;

c) lo spostamento avvenga per non più di una volta al giorno e da massimo due componenti del nucleo familiare;

d) il completamento degli interventi di taglio dei boschi posti ad una quota compresa fra cinquecento e mille metri di altitudine è consentito fino al 29 aprile 2020, fermi restando la data del 7 maggio 2020 per il taglio dei boschi posti ad una quota superiore a mille metri di altitudine ed i termini stabiliti per le successive attività di esbosco del materiale legnoso.

Le predette misure sono efficaci fino al 3 maggio 2020, salvo proroga.

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 23/04/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge